

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione di tipo individuale Incendio del Fabbricato

POMOPOLIZZA Incendio Mutui

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. 11491 Edizione 12.2010

SYSTEMA
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano – www.systemassicurazioni.it

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione di tipo individuale Incendio del Fabbricato POMOPOLIZZA Incendio Mutui

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società www.systemassicurazioni.it

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate da Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società per azioni di diritto italiano, appartenente al Gruppo assicurativo Fondiaria-Sai (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 030) e avente sede legale in Italia in Milano- Via Senigallia 18/2, telefono (+39) 02 6402.1. Sito internet www.systemassicurazioni.it e indirizzo di posta elettronica info@systemassicurazioni.it. La Società Systema Assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966 con D.M. del 1/6/1998 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 9/6/1988.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 16.666.104, con capitale sociale pari ad € 5.164.600 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 10.770.763.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 476%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

(Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di Polizza)

I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle condizioni di Polizza hanno il seguente significato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricato: il complesso delle opere edili oggetto del mutuo concesso relativo all'ubicazione indicata in Polizza e tutte le opere murarie e di finitura, compresi i fissi infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico;

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro è a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile a termini di Polizza;

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

Istituto: l'Istituto Bancario presso il quale viene acceso il mutuo;

Mutuo: il contratto stipulato tra l'Istituto e il Contraente avente per oggetto la concessione al Contraente, da parte dell'Istituto, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi **non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;**

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Somma Assicurata: valore indicato in Polizza in base al quale è stipulata l'Assicurazione. Tale valore è pari all'importo erogato del Mutuo.

DURATA

Il contratto è offerto agli Assicurati senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella di un finanziamento, fatte salve specifiche deroghe contrattuali.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con la stipula della Polizza, la Società si obbliga, nei limiti della Somma assicurata, ad indennizzare l'Assicurato dai danni materiali e diretti al Fabbricato descritto in polizza provocati da Incendio ed altri eventi, secondo quanto indicato dagli artt. 13 e 16 delle Condizioni di Polizza.

La Società inoltre, in conseguenza di Incendio o di altri eventi garantiti dalla Polizza, garantisce l'Assicurato se civilmente responsabile di quanto tenuto a risarcire per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, nei limiti della somma assicurata, come indicato all'articolo 14 delle Condizioni di Polizza.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno delle Condizioni di Polizza.

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza.

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250.

Esempio di Scoperto: danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 2.000, limite di Indennizzo pari a Euro 1.500, Indennizzo corrisposto Euro 1.500

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni di Polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle variazioni comunicate.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 "Aggravamento del Rischio" e "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni di Polizza.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione delle Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato rispetto a quelle dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili ai Beni assicurati (garanzia "Incendio e altri danni materiali"). Ad esempio si dichiara in polizza che il Fabbricato assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell'immobile, le nuove pareti esterne e le strutture portanti verticali risultano edificate con l'utilizzo di materiali combustibili o viceversa.

6. Premi

Il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il versamento del premio avviene mediante addebito sul rapporto continuativo bancario intrattenuto dal Contraente presso L'Istituto. L'Istituto provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell'ambito degli specifici accordi.

COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE /ASSICURATO

La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio Imponibile, gravano direttamente o indirettamente sull'Assicurato:

| COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SULL'ASSICURATO | |
|---|------------------------------|
| VOCE DI COSTO | PERCENTUALE O IMPORTO |
| Costi amministrativi e di gestione della Compagnia | 9% - € 90 (*) |
| Quota parte percepita in media dall'intermediario | 51,29% - € 512,90 (*) |

(*) Il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un Premio di € 1000.

All'Assicurato viene data indicazione dell'ammontare dei costi effettivamente sostenuti, con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario (corrispondenti alle percentuali indicate in tabella) nella Polizza.

AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata, la Compagnia restituisce la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Società fornisce copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Polizza per ulteriori dettagli.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: L'Assicurato e la Società possono recedere dall'Assicurazione entro i termini e con le modalità riportate dall'Art. 7 delle Condizioni di Polizza.

Se il contratto è stato stipulato con durata ultraquinquennale l'Assicurato ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del Codice Civile)

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

L'Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto del Sinistro nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, secondo le modalità previste dall'art. 18 delle Condizioni di Polizza, pena la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Nel contratto si applica sul Premio Imponibile l'aliquota fiscale del 22.25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono telefonare al Servizio Assistenza Clienti Numero Verde 800201201 per comunicare l'accaduto e ricevere le informazioni necessarie alla raccolta della documentazione richiesta.

L'Assicurato o i suoi aventi causa devono avvisare per iscritto la Società, mediante lettera raccomandata A.R., entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Si rinvia all'Art. 18 delle Condizioni di Polizza per ulteriori dettagli.

AVVERTENZA: non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso alla nomina dei Periti come meglio disciplinato dall'Art. 20 delle Condizioni di Polizza.

AVVERTENZA: in caso di Sinistro, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza, dovrà essere pagato dalla Società all'Istituto con privilegio assoluto.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 24 delle Condizioni di Polizza (Vincolo).

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:

*Fondiarria-Sai. S.p.A.
Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti
Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO
Fax 011 6533745
Indirizzo e-mail: servizio.reclami@fondiarria-sai.it*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

15. Arbitrato


Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, salvo quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni di Polizza.

AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Systema Compagnia di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

L'Amministratore Delegato



CONDIZIONI DI POLIZZA

I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle condizioni di Polizza hanno il seguente significato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricato: il complesso delle opere edili oggetto del mutuo concesso relativo all'ubicazione indicata in Polizza e tutte le opere murarie e di finitura, compresi i fissi infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico;

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro è a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile a termini di Polizza;

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

Istituto: l'Istituto Bancario presso il quale viene acceso il mutuo;

Mutuo: il contratto stipulato tra l'Istituto e il Contraente avente per oggetto la concessione al Contraente, da parte dell'Istituto, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi **non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;**

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Somma Assicurata: valore indicato in Polizza in base al quale è stipulata l'Assicurazione. Tale valore è pari all'importo erogato del Mutuo.

1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il pagamento del premio avviene mediante addebito sul rapporto continuativo bancario intrattenuto dal Contraente presso l'Istituto. Il pagamento del Premio effettuato secondo questa modalità, costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

L'Istituto provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell'ambito degli specifici accordi.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene addebitato il rapporto continuativo bancario intrattenuto dal Contraente.

4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle variazioni comunicate dalla prima scadenza successiva alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno da quello del pagamento o del rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La facoltà di recesso da parte del Contraente/Assicurato è subordinata alla presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Istituto o di documentazione di estinzione del prestito con garanzia ipotecaria.

8 Periodo d'assicurazione

L'Assicurazione prestata dal presente contratto ha durata pari a quella del prestito con garanzia ipotecaria.

Qualora detto prestito con garanzia ipotecaria venisse anticipatamente estinto, la garanzia proseguirà comunque fino alla scadenza originaria del prestito e non troverà applicazione l'art. 24 (Vincolo).

Nel caso di alienazione del Fabbricato oggetto della Polizza, con accollo del relativo prestito con garanzia ipotecaria da parte del nuovo proprietario, trattandosi di continuazione del contratto di prestito originario e restando fermi sia la scadenza dello stesso e quindi dell'Assicurazione, sia l'ipoteca a favore dell'Istituto, la copertura continua a produrre i suoi effetti a favore del nuovo Contraente/Assicurato.

9 - Estinzione anticipata del Mutuo – Rimborso del Premio

In caso di estinzione anticipata del Mutuo l'Assicurazione cessa e la Società restituirà al Contraente/Assicurato la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = [(P / 1,2225) / N] \times (N-K)$$

dove:

R importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 22,25%)

P Premio finito anticipato comprensivo di imposta

N durata dell'Assicurazione, espressa in mesi interi

K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo, si intende che non si terrà conto del mese in cui avviene l'estinzione qualora la stessa si verifichi tra il primo e il quindicesimo giorno del mese stesso.

In alternativa al rimborso del premio non goduto, su richiesta dell'Assicurato, in caso di estinzione anticipata del Mutuo l'Assicurazione proseguirà fino a scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

10 Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

2 Norme che regolano l'assicurazione Incendio

13 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto in Polizza, provocati da:

- a) incendio;
- b) azione del fulmine, **esclusi i fenomeni elettrici conseguenti**;
- c) esplosione o scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**;
- d) sviluppo di fumi, gas, vapori;
- e) azioni compiute allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; sono altresì rimborsate le spese sostenute per evitare il Sinistro o per diminuirne le conseguenze.

Sono inoltre compresi i danni cagionati da:

- g) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- h) onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
- i) urto di veicoli stradali e natanti **non appartenenti o in uso all'Assicurato**;
- l) caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili compresi i danneggiamenti agli impianti.

14 Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di Incendio o di altro evento garantito dalla presente Polizza che colpisca i Fabbricati assicurati, risponde **sino alla concorrenza di € 155.000,00 per Sinistro**, per le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge), per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi:

a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

b) i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Ai fini della presente estensione di garanzia non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge o il convivente, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato;**
- **qualsiasi altro parente o affine se con loro convivente;**
- **quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Sono compresi i danni da interruzione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a Sinistri indennizzabili in base al presente articolo **nel limite del 10% del Massimale assicurato.**

15 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

16 Garanzie complementari

In caso di danni al Fabbricato provocati da uno degli eventi coperti da Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare o rimborsare, nei limiti della Somma assicurata:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo di € 52.000,00;**
- b) le spese poste a carico dell'Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti.

17 Eclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;

- d) *causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe, slavine;*
- e) *causati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;*
- f) *alle lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;*
- g) *provocati da ritardi nel ripristino del Fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali;*
- h) *causati da corrosione e usura.*

18 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve telefonare al Servizio Assistenza Clienti Numero Verde 800-201201 per comunicare l'accaduto e ricevere le informazioni necessarie alla raccolta della documentazione richiesta.

Inoltre l'Assicurato deve:

- a) *avvisare per iscritto la Società entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
 - b) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
 - c) *in caso di ipotesi di reato, denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l'importo approssimativo del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;*
 - d) *tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo alcuno;*
 - e) *predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;*
 - f) *tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.*
- L'inadempimento di tali obblighi che comporti pregiudizio alla Società o l'impossibilità di valutare il danno può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera b) sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

19 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

20 Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto su disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

I Periti devono :

- 1 indagare su cause e modalità del Sinistro;*
 - 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;*
 - 3 verificare la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate;*
 - 4 stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato o le parti colpite dal Sinistro;*
 - 5 stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero.*
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.*

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

21 Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, pertanto nella determinazione del danno, non si applica la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe o equivalenti caratteristiche costruttive e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. Dagli indennizzi ottenuti vanno detratte eventuali Franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, ed aggiunti eventuali ulteriori indennizzi di cui all'art. 18, fermo restando quanto previsto al successivo art. 22.

22 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

23 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, ***sempre che non sia stata fatta opposizione, e, in particolare nel caso di incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 17 punto c).***

24 Vincolo

Viene convenuto tra le parti che non potranno aver luogo diminuzione del valore assicurato, storni, disdette del contratto (fatto salvo il recesso in caso di Sinistro – art. 7), senza consenso scritto dell'Istituto. In caso di Sinistro, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza, dovrà essere pagato dalla Società all'Istituto con privilegio assoluto.

In caso d'Incendio o altro Sinistro che colpirà i beni assicurati e vincolati, l'Istituto avrà diritto di intervenire con la Società nell'accertamento dei danni o di promuoverlo da sola qualora l'Assicurato non provveda tempestivamente entro dieci giorni dall'avvenuto Sinistro.

La presente clausola ha efficacia per tutta la durata dell'iscrizione del vincolo a favore dell'Istituto.